



## **Regolamento delle riunioni in modalità telematica del Consiglio d'Istituto**

(in applicazione delle normative sulla dematerializzazione  
e sulla semplificazione in materia di organi collegiali)

deliberato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 33 del 16 dicembre 2024

### **Art. 1**

#### **Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle sedute del Consiglio d'Istituto.
2. Le sedute in modalità telematica si svolgono secondo le modalità di seguito elencate, nel rispetto della normativa vigente e del Regolamento d'Istituto.  
Il Consiglio d'Istituto può riunirsi in modalità telematica, su indicazione del Presidente nell'ambito delle sue prerogative di convocazione dell'organo collegiale, d'intesa con il Dirigente scolastico. Nella convocazione degli incontri verrà fatto esplicito riferimento alla modalità prevista.
3. In ogni caso la seduta si tiene in presenza se ne fa richiesta un terzo dei membri del Consiglio d'Istituto.

### **Art. 2**

#### **Definizione**

1. Ai fini del presente Regolamento, per riunioni in modalità telematica nonché per sedute telematiche, si intendono le riunioni del Consiglio d'Istituto per le quali è prevista la possibilità che la sede di incontro sia virtuale, cioè che i convocati partecipino a distanza, intervenendo da luoghi diversi attraverso gli strumenti di cui all'articolo 3.
2. Le riunioni in modalità telematica si terranno tramite l'applicazione Microsoft TEAMS, che permette servizi di videoconferenza e sarà accessibile solo da account istituzionali ([nome.cognome@iccarvico.edu.it](mailto:nome.cognome@iccarvico.edu.it)). L'accesso è riservato ai soli utenti accreditati. Gli utenti uditori riceveranno il link all'indirizzo email indicato in fase di registrazione attraverso identificazione digitale SPID/CIE come specificato all'art.10.
3. La condivisione e notificazione di documenti avviene nell'area riservata in PLURIDOC, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e di privacy (Regolamento UE 679/2016).



### **Art. 3**

#### **Requisiti per le riunioni a distanza**

1. Le adunanze devono svolgersi in video-conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettano, al contempo:

- la percezione diretta visiva e uditiva dei partecipanti;
- l'identificazione di ciascuno di essi;
- l'intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.

Le prerogative del diritto di intervento e di voto sono riservate ai membri del Consiglio d'Istituto e non agli uditori.

2. Gli strumenti a distanza devono assicurare:

- la riservatezza della seduta;
- il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
- la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti;
- la contemporaneità delle decisioni;
- la sicurezza dei dati e delle informazioni.

3. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta anche in ambiente privato (a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'uso di cuffie).

4. Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere, devono essere rispettate le prescrizioni del presente articolo.

### **Art. 4**

#### **Materie/argomenti oggetto di discussione e approvazione in modalità telematica**

1. L'adunanza telematica può essere utilizzata dal Consiglio d'Istituto per discutere sulle materie di propria competenza per le quali non ricorre la necessità di discussione collegiale in presenza.

2. L'adunanza telematica non può mai essere utilizzata qualora all'ordine del giorno siano poste decisioni su sanzioni disciplinari da infliggere alle studentesse e agli studenti, la cui gravità sia tale da determinare la competenza del Consiglio d'Istituto all'irrogazione della sanzione medesima.



## **Art. 5 Convocazione**

1. La convocazione delle adunanze del Consiglio d'Istituto, per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica, deve essere inviata dal Presidente del Consiglio di Istituto a tutti i componenti dell'organo almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, tramite notificazione a mezzo PLURIDOC sugli indirizzi di posta elettronica istituzionale di ogni componente, o con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d'urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido.

L'invio delle suddette comunicazioni vale come avvenuta notifica.

2. La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, degli argomenti all'ordine del giorno. Il link per partecipare alle adunanze del Consiglio d'Istituto sarà inviato alla casella di posta istituzionale dei componenti almeno un'ora prima della riunione.

3. L'eventuale impossibilità a partecipare sarà comunicata dagli interessati al Presidente del Consiglio d'Istituto o suo delegato.

## **Art. 6 Svolgimento delle sedute**

1. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria:

a) regolare convocazione di tutti i componenti aventi diritto, comprensiva dell'elenco degli argomenti all'ordine del giorno;

b) partecipazione della maggioranza almeno dei convocati (quorum strutturale);

c) raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento (quorum funzionale). La delibera dell'adunanza deve indicare il numero di quanti si sono espressi in merito all'oggetto della convocazione (e degli eventuali astenuti) ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta dalle norme di riferimento, per ciascun argomento all'ordine del giorno.

La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b) e c) è verificata e garantita da chi presiede l'organo collegiale e dal Segretario, che ne fa menzione nel verbale di seduta.

2 Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Presidente verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.

3. Se all'ora prevista per l'inizio della riunione o durante lo svolgimento della stessa si verificano problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento, si dà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente del Consiglio d'Istituto che è impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta deve essere interrotta e rinviata ad altro giorno.

4. Il membro del Consiglio d'Istituto è tenuto comunque ad assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni, a evitare, nello svolgimento delle sedute, il coinvolgimento, sotto qualsiasi forma e modalità, di familiari o persone esterne all'organo collegiale. A questo proposito, anche al fine di evitare ritorni di audio nelle comunicazioni in



remoto, è auspicabile l'utilizzo di cuffie o auricolari. È fatto divieto ai partecipanti la registrazione audio e/o video, fotografica della videoconferenza.

5. Al fine di garantire la piena cognizione ai partecipanti alle riunioni sugli argomenti oggetto di discussione o di delibera, saranno messi a disposizione degli stessi tutti gli atti e i documenti su cui deliberare, tramite presentazione su schermo o preventivo invio mediante gli strumenti della piattaforma PLURIDOC.

6. La manifestazione di voto, durante la seduta, verbalizzata in tempo reale dal segretario, verrà comunicata all'atto della votazione, potrà eventualmente avvenire anche secondo le seguenti modalità :

a) si assume come favorevole l'opinione di tutti coloro che non manifestano parere contrario. Per astenersi e/o esprimere parere contrario si utilizza il form del sistema di voto di cui all'art. 7;

b) si utilizzeranno esclusivamente i form sul sito web dell'Istituto per la registrazione dei voti, da utilizzare attraverso un link comunicato in tempo reale tramite la chat del sistema di video-conferenza utilizzato.

## Art. 7

### Manifestazione di Voto

1. Le manifestazioni del voto durante le adunanze in modalità telematica deve avvenire in modo palese, attraverso il sistema dei form del sito di istituto, che ne assicura la registrazione su server situati nell'Unione europea e conformi alle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali.

2. Il voto sarà espresso selezionando l'opzione : FAVOREVOLE – CONTRARIO – ASTENUTO.

Per la votazione dei vari punti all'O.d.G. si procederà come di seguito riportato:

- a) viene scritto in chat e registrato sul form il punto all'O.d.G. per il quale si procede al voto;
- b) si procederà alla votazione con richiesta di eventuali CONTRARI. I consiglieri contrari dovranno selezionare l'opzione CONTRARIO ed eventualmente intervenire per chiarire la propria posizione;
- c) si procederà alla votazione con la richiesta di eventuali ASTENUTI. I consiglieri astenuti dovranno selezionare l'opzione ASTENUTO ed eventualmente intervenire per chiarire la propria posizione;
- d) il restante numero di partecipanti verrà annoverato tra i FAVOREVOLI. Essi dovranno inoltre selezionare l'opzione FAVOREVOLE sul form. Se non è selezionata né l'opzione ASTENUTO né l'opzione CONTRARIO, il voto si considera favorevole;
- e) in presenza di contrari ed astenuti, si darà per approvata a MAGGIORANZA la delibera riportata in chat
- f) in assenza di contrari ed astenuti, si darà per approvata all'UNANIMITA' la delibera riportata in chat;

3. I voti così espressi saranno inseriti nel verbale di seduta.



## **Art. 8**

### **Verbale della seduta e sua approvazione**

1. Per quanto attiene la verbalizzazione delle sedute del Consiglio d'Istituto e la successiva approvazione, questa avverrà secondo quanto previsto per le riunioni in presenza.
2. Nel verbale redatto dovranno essere riportati:
  - a) indicazione del giorno e l'ora di apertura e chiusura della seduta;
  - b) l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo sulla valida costituzione dello stesso;
  - c) i nominativi dei componenti, che attestano le presenze/assenze/assenze giustificate;
  - d) indicazione degli argomenti all'ordine del giorno;
  - e) il contenuto della delibera su ciascun argomento all'ordine del giorno;
  - f) le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dalla votazione stessa;
  - g) eventuale sospensione della seduta;
  - h) firma del Segretario e del Presidente della seduta.

## **Art. 9**

### **Registrazione della video seduta del Consiglio d'Istituto**

1. L'uso della videoregistrazione della seduta del Consiglio d'Istituto è consentito solo per ragioni debitamente motivate e esclusivamente qualora non siano presenti uditori, in considerazione del fatto che non è possibile effettuare alcuna videoregistrazione senza la preventiva acquisizione del consenso informato di ogni partecipante, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett. a) del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
2. In tal caso, e previa proposta da parte del Presidente, deve essere comunque autorizzato dallo stesso organo collegiale con apposita mozione *ad hoc* che sarà sottoposta a votazione prima di ogni seduta.

## **Art. 10**

### **Pubblicità delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio d'Istituto sono pubbliche.
2. L'accesso degli uditori alla stanza virtuale della seduta del Consiglio d'Istituto avviene previa identificazione dei soggetti interessati esclusivamente attraverso l'identità digitale SPID/CIE. Allo scopo gli interessati dovranno registrarsi accedendo con SPID/CIE al portale indicato nella convocazione della seduta entro le 48 ore antecedenti l'ora di convocazione. Successivamente riceveranno, all'indirizzo email da loro trasmesso sul portale, un link per la firma elettronica avanzata tramite SPID/CIE del sistema Sigillo del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il link contiene le istruzioni di firma di una dichiarazione di impegno a rispettare la disciplina del presente Regolamento. La dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente entro e non oltre le ore 12 del giorno in cui è fissata la seduta esclusivamente tramite SPID/CIE.



Il sistema automatico di registrazione verificherà un’ora prima della seduta l’effettiva sottoscrizione della dichiarazione e invierà un link all’indirizzo dichiarato nella procedura di registrazione, contenente il collegamento alla stanza virtuale della seduta.

**3.** I soggetti interessati a partecipare in qualità di uditori alle sedute del Consiglio d’Istituto in modalità telematica sono tenuti a non condividere il link ricevuto, che è strettamente personale, e ad osservare tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e nella dichiarazione. Della violazione di tali disposizione essi sono direttamente responsabili sotto il profilo penale e civile.

## **Art. 11**

### **Disposizioni transitorie e finali**

- 1.** Il presente Regolamento così deliberato entrerà in vigore a partire dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale.
- 2.** Al presente Regolamento possono essere apportate successive modifiche dal Consiglio d’Istituto.